

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE DELL’APS

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita l’Associazione di promozione sociale “**APS ITINERA ROMANICA, amici del romanico**”.
2. L’Associazione è nata come associazione culturale internazionale al termine del percorso di conoscenza e approfondimento sui temi del Romanico in Sardegna, Corsica e Toscana effettuato dai partner nell’attuazione del progetto ITERR-COST (ITinerari E Reti del Romanico in COrsica, Sardegna, Toscana). La sua costituzione rappresentava la volontà di consolidamento e di allargamento del partenariato originario e la sua apertura ai contributi provenienti sia da Associazioni analoghe esistenti nell’ambito dell’Unione Europea e del bacino del Mediterraneo, sia da altre Istituzioni che si occupano della materia.
3. L’Associazione, di forma giuridica non riconosciuta, è regolata dal presente statuto, dai principi generali dell’ordinamento italiano e comunitario, dal D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS) e ss.mm.ii., dalle norme di attuazione dello stesso CTS, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 2 - Sede

1. L’Associazione ha sede a Santa Giusta, Via Papa Giovanni XXIII snc e potrà istituire sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Finalità

1. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per far conoscere, promuovere, valorizzare e conservare per le generazioni future i beni del Romanico intesi nel loro complesso come patrimonio comune dei popoli del Mediterraneo e dell’Unione Europea.

1-bis. Le finalità civiche

L’associazione svolge la sua attività con l’impegno volontario dei propri soci, non ha scopo di lucro, è aperta a tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche, religiose, ideologiche e dall’appartenenza a popoli, gruppi e stati diversi.

1-ter. Le finalità di utilità sociale

L’associazione svolge attività a favore di associati e di terzi per favorire il principio costituzionale di democrazia della cultura intesa come diritto di accesso alla cultura e alla conoscenza dei beni culturali: è dal bene culturale che la collettività deve imparare a riconoscere la propria identità sia nel passato sia nell’attualità.

In particolare, l’associazione svolge attività per:

- a. diffondere la cultura storico-artistica del romanico;
- b. promuovere iniziative dirette a sensibilizzare cittadini e istituzioni alla ricognizione, salvaguardia, tutela del patrimonio culturale del romanico;
- c. ripristinare e far conoscere antichi itinerari nell’ambito dell’Unione Europea e degli Stati che si affacciano sul Mediterraneo;
- d. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
- e. collaborare per il raggiungimento delle finalità associative con Enti pubblici, comunità, Istituzioni

scolastiche e altre istituzioni, altri enti del terzo settore;

f. favorire e promuovere la ricerca storica e storico-artistica sull'epoca romana;

g. gestire autonomamente, o mediante convenzione con Enti Pubblici, servizi finalizzati al raggiungimento delle finalità sociali;

h. mettere a disposizione di altri organismi che abbiano le stesse finalità, le strutture e le proprie esperienze;

i. promuovere il dialogo tra Enti, Associazioni, circoli che perseguono, a livello nazionale ed internazionale, gli stessi scopi, mediante l'organizzazione di eventi, mostre, convegni finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari;

j. gestire, anche a seguito di convenzioni, immobili o impianti per il conseguimento delle finalità istituzionali;

k. collaborare insieme ad altre Associazioni, Cooperative, organismi o movimenti, Fondazioni, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture per il conseguimento degli scopi sociali;

l. stabilire relazioni con le Diocesi, le Università, le Soprintendenze, le Istituzioni scolastiche, altri Enti e associazioni per il raggiungimento delle finalità statuarie.

1-quater. Le finalità solidaristiche vengono perseguite nel favorire la conoscenza del bene culturale da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con minori opportunità di censo, studio e diversamente abili.

2. L'Associazione esclude l'esercizio di attività commerciale, fatta eccezione per attività svolte in maniera marginale e ausiliarie rispetto al perseguimento delle finalità statuarie. Si rinvia comunque alla disciplina del Tit. X del CTS e in particolare all'art.79 comma 5.

TITOLO II – I SOCI

Articolo 5 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvarrà dell'apporto volontario dei soci, ai quali potrà essere corrisposto unicamente il rimborso spese sostenute.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

3. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, a partire dal numero minimo di 7 persone fisiche. L'associazione è aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto 14 anni, italiani e stranieri, di sentimenti e comportamenti democratici senza discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. L'APS Itinera romanica amici del romanico può allargare la base associativa ad altre APS con le medesime finalità, anche in considerazione della prospettiva di sviluppo transfrontaliero. Può anche costituirsi in rete associativa con altre APS con la medesima finalità.

3. Possono essere associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. I soci si dividono in: soci fondatori, soci onorari, soci ordinari:

a. soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

b. soci onorari: coloro che per meriti particolari nell'attuazione delle finalità statuarie vengono

nominati tali dal Consiglio Direttivo; non pagano la quota sociale e non hanno diritto di voto.

c. soci ordinari: coloro che condividono gli scopi sociali ed intendono promuoverli con la loro adesione ed il loro contributo.

Articolo 7 – Soci: iscrizione e tesseramento

1. I soci ordinari rinnovano annualmente il loro impegno associativo e la tessera dell'associazione con versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Possono presentare richiesta di iscrizione all'APS tutti i soggetti indicati nell'art.6.
3. Le domande di adesione, accompagnate dalla dichiarazione di volontà di attenersi alle disposizioni dello Statuto, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici e degli elementi che verranno indicati nel modulo di iscrizione, al Consiglio Direttivo, che con voto della maggioranza dei membri accoglierà o meno la domanda.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto potrà essere impugnato dal richiedente l'adesione, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, tramite ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea nella sua prima convocazione utile.
5. I nuovi iscritti vengono annotati nel libro soci.
6. I soci acquisiscono il diritto di voto nel momento in cui regolarizzano la propria iscrizione col pagamento della quota associativa annuale.
7. Il diritto di voto dei soci di età inferiore ai 18 anni è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Articolo 8 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno nella vita associativa pari diritti
2. Gli associati hanno diritto di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. consultare i libri sociali e contabili con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente;
 - c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d. frequentare i locali dell'associazione;
 - e. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - f. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - g. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - h. prendere visione dei bilanci;
 - i. accedere alle deliberazioni.

Articolo 9 - Doveri dei soci

1. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, dei regolamenti sociali e di pagare periodicamente la quota sociale di adesione.

La quota sociale del singolo socio è intrasmissibile ad altro soggetto.

2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

Articolo 10 - Cessazione dalla carica di socio

1. La carica di socio cessa per dimissione o decadenza.
2. La dimissione del socio può essere formalizzata in ogni momento per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.
3. La decadenza del socio è formalizzata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata nei confronti dei

soci i quali:

- a. non partecipano alla vita dell'Associazione;
- b. tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- c. non hanno proceduto al versamento della quota sociale e di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento delle finalità statutarie.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vicepresidente
- e. il Collegio dei Probiviri
- f. il tesoriere
- g. il segretario

2. La partecipazione agli organi dell'Associazione è elettiva e gratuita e deve attenersi alla parità di genere.

3. Le cariche hanno la durata di anni tre e devono comunque essere ricostituite non oltre mesi tre dalla scadenza.

4. Per il conseguimento dei suoi scopi ITINERA ROMANICA può al suo interno costituire gruppi di lavoro anche avvalendosi di esperti di settore.

Articolo 12– L'Assemblea dei Soci: ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci, di qualsiasi categoria, in regola con il pagamento delle quote sociali.

2. L'assemblea ordinaria degli Associati viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario.

Ai gruppi informali, movimenti e collettivi, nonché alle persone fisiche che abbiano interesse a prendervi parte, è consentita la partecipazione senza diritto di voto.

L'assemblea è convocata con un preavviso di almeno 10(dieci) giorni dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo vice.

2-bis. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2-ter. La convocazione, per via telematica, mail o messaggio telefonico, in relazione alla modalità di comunicazione indicata dal socio stesso nel modulo di iscrizione o con successiva variazione, dovrà contenere:

- a. indicazione del luogo dove sarà tenuta l'assemblea;
- b. indicazione dell'orario sia della prima che della seconda convocazione, che potrà essere anche a distanza di un'ora dalla prima;
- c. ordine del giorno dell'assemblea.

2-quater. L'Assemblea ordinaria dei soci ha il compito di:

- a. approvare il programma annuale dell'attività;
- b. esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario;
- c. eleggere gli organi sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- d. ogni altro argomento ritenuto utile al perseguimento dei fini statutari.

2-quinquies. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi gli aventi diritto, e in seconda convocazione da qualunque sia il numero dei presenti.

- 3.** L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, con un preavviso di almeno 5 giorni.
- 4.** L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
- 5.** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione. È ammessa una sola delega per ciascun associato.
- 6.** Nel caso in cui l'oggetto della votazione sia lo scioglimento dell'Associazione o modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
- 7.** L'assemblea, oltre che sugli oggetti di cui al comma 2-quater, delibera su:
 - a. eventuali acquisizioni di beni immobili;
 - b. modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - c. scioglimento dell'Associazione;
 - d. responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti.
- 8.** Il Presidente e, in sua assenza il Vice Presidente, convoca e presiede l'adunanza.
- 9.** Delle riunioni dell'assemblea degli Associati deve essere redatto processo verbale a cura del segretario dell'associazione o, in sua assenza, da altro componente del direttivo nominato dal Presidente. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal Presidente che dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità per via telematica a tutti gli associati.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

- 1.** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 a un massimo 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, di cui almeno 2 e non più di 4 proposti dalle Università di Cagliari e Sassari.
- 2.** I Consiglieri restano in carica tre anni e in caso di dimissioni o decadenza saranno sostituiti dai Soci che, nell'ultima elezione, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.
- 3.** Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino al rinnovo, cui in ogni caso l'assemblea deve provvedere entro il termine massimo di tre mesi dalla scadenza.
- 4.** Il Consiglio Direttivo definisce nel dettaglio le attività sociali, sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea dei Soci; autorizza tutti gli atti e i contratti finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie.
- 5.** Il Consiglio Direttivo si riunisce sulla base delle necessità operative e comunque almeno due volte l'anno, per sottoporre all'Assemblea il rendiconto di gestione, economico e finanziario, relativo all'esercizio precedente e il programma delle attività relativo all'anno successivo.
- 6.** Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva all'elezione, elegge fra i suoi esponenti il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi ritenuti necessari.
- 7.** Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o se almeno 2 dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le convocazioni vengono effettuate con le modalità e termini di cui all'articolo 12, comma 2-ter. L'avviso di convocazione deve contenere la data di riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio direttivo, qualora si ravvisi la necessità di decisioni urgenti e tempestive, può essere inviata fino a 48 ore antecedenti l'ora della riunione.

Al fine di favorire la partecipazione di tutti i componenti alla riunione del Consiglio, se richiesto da uno o più componenti e si disponga della strumentazione necessaria, la riunione del Consiglio può avvenire in videoconferenza o audio conferenza.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per definire le iniziative da attuare e i criteri da seguire per il conseguimento delle finalità statutarie, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell'Associazione.

10. Il Consiglio Direttivo redige proposte di regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, a cura del segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, anche nei confronti di terzi e in giudizio.

2. Convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci; è responsabile dell'attuazione degli atti. Stipula i contratti e firma gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno e verso terzi; garantisce il rispetto delle norme statutarie.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, lo convoca e lo presiede e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. La sua carica ha durata di anni tre.

Articolo 15 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, eletto dal consiglio direttivo, oltre a collaborare con il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente spetta al Vice Presidente convocare il consiglio entro 10 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16 - Collegio dei Provirvi o di garanzia

1. Il collegio dei provirvi è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci.

2. I membri del Collegio sono scelti fra i Soci o tra cittadini esterni all'Associazione di provata competenza e moralità. La loro carica dura un triennio e possono essere rieletti.

3. Il Collegio decide sulle eventuali controversie fra i Soci, fra essi e l'Associazione o fra gli Organi. Essi giudicheranno, *pro bono et ex aequo*, senza formalità di procedura. La loro decisione è da considerarsi inappellabile.

Articolo 17 - Il Segretario e l'ufficio di segreteria

1. Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Per l'esercizio delle sue funzioni può essere coadiuvato da due soci nominati dal Consiglio Direttivo, interni o esterni allo stesso Consiglio.

2. Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e ne cura la raccolta.

Cura l'invio delle convocazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, la pubblicità delle deliberazioni e dei regolamenti sociali, il libro soci e le schede di iscrizione. Svolge tutte le altre mansioni di

segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Tesoriere

1. Il tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Conflitto di interessi

Per conflitto di interessi si intende l'esistenza di un interesse privato di un socio, sia esso fondatore costituente o aderente, nonché persona fisica nella sua qualità di rappresentante legale di una delle associazioni o altro ETS aderente e delegato della/o stessa/o, che si ponga in contrasto effettivo, attuale o potenziale e con gli interessi e le finalità di APS ITINERA ROMANICA.

Il caso verrà valutato dall'Assemblea dei soci, che prenderà i dovuti provvedimenti.

TITOLO IV – RISORSE ED ESECIZIO FINANZIARIO

Articolo 20 – Risorse

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative dei Soci;
 - b. sovvenzioni e contributi di privati;
 - c. sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e in generale di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
 - d. rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attribuzioni;
 - e. entrate derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici degli iscritti, associati o partecipanti; cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - g. erogazioni liberali dei Soci o di terzi;
 - h. donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili fatti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 21 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, approva la proposta di rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il terzo mese.
3. Il rendiconto della gestione viene messo a disposizione dei soci nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione; il rendiconto può essere inviato ai Soci per via telematica. Il rendiconto di gestione evidenzia analiticamente le entrate e le uscite secondo il criterio di cassa, la situazione patrimoniale dell'Associazione con elencazione distinta della liquidità, dei debiti, dei crediti, dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
4. Dal rendiconto di gestione devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
5. È vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È vietato ripartire ai soci, anche in forma indiretta, i proventi delle attività.
7. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 22 - Modifiche Statuto

1. Le modifiche del presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 23 - Revisore unico dei conti

1. Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

2. La disposizione di cui al presente articolo verrà attivata nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art.30 comma 3 del CTS.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, convocati in assemblea straordinaria o ordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione, è obbligatoriamente devoluto, dopo la liquidazione, ad altra Associazione APS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017, n°117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

2. L'Assemblea dei Soci con propria deliberazione individua il soggetto (Associazione APS) a cui sarà devoluto il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione. Se il parere non viene reso entro 30 giorni si intende reso positivamente.

3. Quanto alla procedura di scioglimento e all'eventuale conseguente liquidazione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 25 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

*APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
CON DELIBERA DI ASSEMBLEA n.1/2022*

SANTA GIUSTA, 29/01/2022